



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 00071

del 17 GEN. 2024

OGGETTO: *Controversia portante il numero di R.G. 17692/2014 - Corresponsione spese legali recuperate a seguito di condanna parte avversa.*

<p style="text-align: center;">U.O. PROPONENTE SERVIZIO LEGALE</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Proposta n. <u>002-SL24</u> del <u>09 GEN. 2023</u></p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del procedimento</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Il Dirigente UO Servizio Legale Avv. Caterina Rizzotto</p> <hr/> <p style="text-align: center;"></p>	<p style="text-align: center;">U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2024</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale <u>2.02.05.05.0109</u></p> <p>Budget assegnato anno _____</p> <p>(euro) <u>57.361,81</u></p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p style="text-align: center;">STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</p> <p style="text-align: center;"><u>Provvedimento non assoggettato</u> <u>a budget aziendale informatico</u></p> <p style="text-align: center;">Scheda BUDGET allegata</p> <p style="text-align: center;">datata _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____</p> <p style="text-align: right;">Il Direttore dell'U.O.C. <u>Uta</u></p>
---	--

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di Gennaio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, nominato con D.A. 53/2022 del 29.12.2022, e prorogato nelle funzioni al 31.01.2024 giusta D.A. n. 32/2023 GAB del 27.10.2023, assistito da Giuseppe Di Carlo, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

15 GEN. 2024

Il Responsabile dell'U.O. Servizio Legale, Avv. Caterina Rizzotto

PREMESSO

- ✓ che gli stretti congiunti della paziente A.C. C. hanno adito il Tribunale di Palermo al fine di ottenere la condanna di questa Azienda Ospedaliera, unitamente (in solido) a cinque sanitari da essa dipendenti, al risarcimento di molteplici tipologie di danni asseritamente patiti a cagione del decesso di detta paziente, imputato alla negligente ed imperita attività professionale medica resa nel corso del ricovero protrattosi dal giorno della sua nascita fino al suo decesso; la somma complessivamente richiesta a titolo risarcitorio ammontava ad € 2.283.240,00.
- ✓ che la controversia, portante il numero di R.G.17692/2014, è stata gestita, anche in virtù del mandato disgiunto, sin dalla fase di studio, dall'Avv.to Caterina Rizzotto dell'avvocatura interna, che, costituendosi tempestivamente in giudizio, oltre a controdedurre in ordine alle censure avversarie, contestare ed eccepire l'indebita moltiplicazione delle poste di danno, ha chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa AM TRUST spiegando azione di manleva nei suoi confronti;
- ✓ che la AMTRUST evocata in giudizio ha eccepito l'inoperatività della polizza sotto molteplici aspetti chiedendo l'integrale rigetto della domanda di manleva;
- ✓ che il predetto procuratore aziendale, per quel che rileva in questa sede, anche in sede di comparsa conclusionale e di memorie di replica ha diffusamente argomentato in ordine all'infondatezza dell'eccezione di inoperatività sollevata dalla su menzionata compagnia assicurativa;
- ✓ che il Tribunale adito, a conclusione di un procedimento durato oltre otto anni, e (per dirla con le parole impiegate in sentenza dalla stessa autorità giudiziaria) a seguito di << una quanto mai complessa ed articolata C.T.U. medico legale affidata ad un collegio di periti >>, con sentenza n.1462 del 27.3.2023:
 - ha sì riconosciuto la responsabilità aziendale nella causazione del decesso, ma ha accolto unicamente le domande risarcitorie relative al danno da invalidità temporanea ed al danno parentale, denegando, in perfetta aderenza alle argomentate eccezioni sollevate dalla difesa aziendale: il danno biologico permanente; il danno morale terminale; il danno biologico *iure proprio* della madre della *de cuius*;
 - ha respinto le domande di parte attrice nei confronti dei cinque sanitari ritenendo che <<non è possibile ricondurre causalmente il decesso ...né al tipo di intervento cui le stessa [paziente] è stata sottoposta né alla mancata esecuzione del cateterismo cardiaco>>;
 - accogliendo la domanda di manleva azionata dall'ARNAS, e motivatamente respingendo, ognuna delle molteplici eccezioni di inoperatività della polizza assicurativa sollevate dalla compagnia AMTRUST, ha condannato quest'ultima a tenerla indenne da tutti gli esborsi, pari a oltre 1.300.000,00 di euro (esclusa, ovviamente la franchigia di € 25.000,00 stabilita nel contratto assicurativo), nonché al pagamento delle spese legali in favore di ARNAS;

DATO ATTO;

- ❖ che la sentenza, notificata a fini appello, sia il 6.6.2023 da uno dei legali dei numerosi medici coinvolti, sia il 21.6.2023 dal legale di parte attrice, non essendo stata impugnata da alcuno è passata in giudicato;
- ❖ che in ragione del fatto che la sentenza risultava viziata da un'evidente difformità tra la motivazione, che regolava il carico delle spese tra le parti, ed il dispositivo, in cui era omessa la liquidazione, l'ARNAS, per il tramite del proprio procuratore interno, ha formulato apposita istanza di correzione materiale al medesimo decidente affinché, appunto, correggesse il *decisum* inserendo nel dispositivo la liquidazione delle spese processuali;
- ❖ che nel luglio 2023 veniva stipulata una transazione tra gli aventi diritto in sentenza, l'ARNAS e l'AMTRUST in cui, oltre a gravare su AMTRUST tutte le spese derivanti dalla sentenza predetta (oltre 1 milione di euro) in favore degli aventi diritto, veniva stabilito che: <<ARNAS ed Amtrust prestano acquiescenza alle statuizioni della sentenza inerenti all'operatività della franchigia della polizza ed alle liquidazione delle spese di lite in favore di ARNAS, per come sarà eventualmente modificata all'esito del procedimento di correzione dell'errore materiale>>;
- ❖ che il Tribunale, pronunciandosi sull'istanza di correzione materiale, dopo aver dato atto che l'istanza



risultava notificata nei riguardi di tutte le parti e che nessuna (all'infuori della convenuta Garofalo) aveva presentato note difensive, con decreto n.8649 del 27.9.2023 ha accolto l'istanza inserendo, nella parte dispositiva, la seguente dizione <<Condanna AM Trust Europe Limited, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di ARNAS, delle spese di lite che liquida in complessivi € 37.952,33, oltre iva, c.p.a. rimborso spese generali, come per legge >>;

- ❖ che, pertanto, la somma complessivamente dovuta dalla compagnia assicurativa a titolo di spese di lite ammonta ad € 61.230,07 comprensiva di € 1.686,00 sborsate per il contributo unificato relativo alla chiamata di terzo; e ciò: non essendo dovuta l'IVA e che in luogo della c.p.a. vanno corrisposti sia gli oneri a carico del datore che quelli a carico del lavoratore, a cagione del fatto che – giusta giurisprudenza di legittimità e di merito - << la difesa è stata curata dall'Avvocatura interna, ossia da Avvocato inserito nel suo ufficio legale >>;

DATO ATTO; altresì, che la compagnia assicurativa AMTRUST ha ottemperato integralmente *al decism*, come corretto con decreto n.8649 del 27.9.2023, nonché all'atto transattivo menzionato, sia manlevando l'ARNAS da tutti gli esborsi derivanti dalla sentenza *de qua* (nel limiti, ovviamente della franchigia di € 25.000,00 stabilita nel contratto assicurativo), sia corrispondendo all'ARNAS, a mezzo bonifico bancario, le spese di lite ammontanti ad € 61.230,07;

DATO ATTO, ancora:

- ❖ che, pertanto, sussistono le condizioni per poter autorizzare l'U.O.C. Economico-Finanziario ad iscrivere il credito di €. 61.230,07 in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;
- ❖ che trattasi di “credito/privato per rimborsi vari”, portante il “codice SIOPE 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi” - Esercizio 2023 - Gestione Istituzionale;
- ❖ che l'importo di €. 57.361,81, detratte le spese di competenza del bilancio aziendale pari ad €. 3.868,26, è da imputare sul conto n. 5.16.04.07.0107 “compensi a legali interni” e contestuale accantonamento al “fondo compensi ai legali interni” n. 2.02.05.05.0109 del bilancio 2023;

VISTO il “Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali” - adottato con deliberazione n. 42 del 20.1.2016 previa approvazione da parte delle OO.SS. nel corso dell'incontro del 31.12.2015 - e la sua operatività come fissata anche dall'art. 8;

RITENUTO che la fattispecie che ci occupa è tra quelle che danno diritto all'attribuzione dei compensi professionali giusta previsione di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) che, infatti, ammette, l'attribuzione dei compensi professionali <<nell'ipotesi di sentenza favorevole, con condanna, anche parziale, della controparte, al pagamento delle spese legali>>; atteso, infatti, che:

- ✓ i congiunti della paziente, quali attori del giudizio, rivestono, indubitabilmente, la qualità di controparte;
- ✓ anche la compagnia assicurativa, terza chiamata in giudizio, in esso riveste, indubitabilmente, la qualità di controparte;
- ✓ infatti, la pronuncia di accertamento dell'obbligo di manleva e la condanna della compagnia a tenere indenne l'azienda delle somme pretese da parte attrice, costituisce, altrettanto indubitabilmente, una *sentenza favorevole*, se solo si pone mente al fatto che una pronuncia di non accoglimento della manleva espone, sfavorevolmente, l'azienda all'esborso delle somme [particolarmente ingenti nel caso di specie, in quanto oltre 1 milione di euro] in favore di parte attrice;
- ✓ ulteriore argomento a conferma del fatto che la pronuncia di accertamento dell'obbligo di manleva e la condanna della compagnia a tenere indenne l'azienda delle somme pretese da parte attrice, costituisce una *sentenza favorevole* si ricava, indirettamente, dal fatto che l'agenzia delle Entrate la sottopone ad autonoma tassazione;
- ✓ ancora: se tale sentenza non fosse considerata favorevole la compagnia assicurativa non potrebbe proporre impugnazione avverso di essa; ed, invece, l'appello diretto anche solo ed esclusivamente le statuizioni sulla manleva è pienamente ammissibile;
- ✓ infine, la condanna della compagnia assicurativa al pagamento delle spese di lite in favore di ARNAS è argomento tranciante e dirimente in ordine alla spettanza;



PRESO ATTO che l'unità operativa proponente assevera l'osservanza ed il rispetto dei criteri che abilitano al riparto quali fissati dal comma 1 dell'art.5;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 del pluricitato regolamento, l'assegnazione del contenzioso è stata disposta dal Responsabile dell'U.O. Affari Legali in suo favore; sua è stata, infatti, l'intera gestione della controversia (ad eccezione di una nota di trattazione) come attesta l'Avv. F. P. che, conseguentemente, ha dichiarato di non aver diritto a compenso alcuno;

CONSIDERATO che con le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4 viene contemplato che la misura dei compensi coincide con <<quelli liquidati dall'autorità giudiziaria, previo loro recupero>>, e che il loro riparto avvenga come segue: il <<95% agli avvocati patrocinanti la lite>> e il rimanente <<5% [venga] riversato nel bilancio dell'amministrazione>>;

RITENUTO, pertanto, che la somma complessivamente corrisposta dalla compagnia assicurativa soccombente, in favore di ARNAS, ovvero € 61.230,07 sia così ripartita:

- ❖ € 1.686,00, quali somme dovute a titolo di contributo unificato vadano riversate sul bilancio di questa azienda
- ❖ € 2.182,26, (ossia il 5% sull'importo del compenso liquidato in sentenza - € 37.952,33 - maggiorato delle spese generali dovute per legge) vanno riversati sul bilancio dell'azienda giusta previsioni regolamentari dianzi citate;
- ❖ la somma residua, pari ad € 57.361,81, va versata in favore dell'Avv. Caterina Rizzotto, detraendo, tuttavia, da detto importo sia la quota di oneri riflessi normalmente a carico del datore, che la quota di oneri contributivi gravanti sul dipendente;

RAVVISATA l'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra l'interesse privato del predisponente la presente proposta di delibera e l'interesse del medesimo all'adozione ed alla conseguente percezione delle proprie spettanze; le articolate e compiute ragioni a sostegno sono diffusamente illustrate nella nota del 28.3.2019 stilata dal Servizio Legale in riscontro ad una missiva del 27.3.2019 a firma del Direttore Amministrativo del tempo;

DATO ATTO che il Dirigente Responsabile della U.O. Servizio Legale che propone il presente provvedimento, previo riscontro dell'esito dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale attuato dal responsabile del procedimento, con la propria sottoscrizione, ne attesta la legittimità formale e sostanziale nel rispetto della L. 190/12, nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale di Prevenzione della Corruzione;

PROPONE di

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte

DARE ATTO che il Tribunale di Palermo, chiamato a pronunciarsi nella controversia portante il numero di R.G.17962/2014, promossa dagli stretti congiunti della paziente A.A. C. contro l'ARNAS e cinque suoi sanitari, e nella quale figurava quale terzo chiamato in garanzia dall'ARNAS la compagnia assicurativa AMTRUST, con sentenza n.1462 del 27.3.2023

- ha sì riconosciuto la responsabilità aziendale nella causazione del decesso, ma ha accolto unicamente le domande risarcitorie relative al danno da invalidità temporanea ed al danno parentale, denegando, in perfetta aderenza alle argomentate eccezioni sollevate dalla difesa aziendale: il danno biologico permanente; il danno morale terminale; il danno biologico *iure proprio* della madre della *de cuius*;
- ha respinto le domande di parte attrice nei confronti dei cinque sanitari ritenendo che << non è possibile ricondurre causalmente il decesso ...né al tipo di intervento cui le stessa [paziente] è stata sottoposta né alla mancata esecuzione del cateterismo cardiaco >>;
- accogliendo la domanda di manleva azionata dall'ARNAS, e motivatamente respingendo, ognuna delle molteplici eccezioni di inoperatività della polizza assicurativa sollevate dalla compagnia AMTRUST, ha condannato quest'ultima a tenerla indenne da tutti gli esborsi, pari a oltre 1.300.000,00 di euro (esclusa, ovviamente la franchigia di € 25.000,00 stabilita nel contratto assicurativo), nonché al pagamento delle spese legali in favore di ARNAS;



DARE ATTO, altresì,

- ❖ che la sentenza, notificata a fini appello, sia il 6.6.2023 da uno dei legali dei numerosi medici coinvolti, sia il 21.6.2023 dal legale di parte attrice, non essendo stata impugnata da alcuno è passata in giudicato;
- ❖ che in ragione del fatto che la sentenza risultava viziata da un'evidente difformità tra la motivazione, che regolava il carico delle spese tra le parti, ed il dispositivo, in cui era omessa la liquidazione, l'ARNAS ha formulato apposita istanza di correzione materiale al medesimo decidente affinché, appunto, correggesse il *decisum* inserendo nel dispositivo la liquidazione delle spese processuali;
- ❖ che nel luglio 2023 veniva stipulata una transazione tra gli aventi diritto in sentenza, l'ARNAS e l'AMTRUST in cui, oltre a gravare su AMTRUST tutte le spese derivanti dalla sentenza predetta (oltre 1 milione di euro) in favore degli aventi diritto, veniva stabilito che: <<ARNAS ed Amtrust prestano acquiescenza alle statuizioni della sentenza inerenti all'operatività della franchigia della polizza ed alle liquidazione delle spese di lite in favore di ARNAS, per come sarà eventualmente modificata all'esito del procedimento di correzione dell'errore materiale>>;
- ❖ che il Tribunale, pronunciandosi sull'istanza di correzione materiale depositata dal procuratore aziendale interno, dopo aver dato atto che l'istanza risultava notificata nei riguardi di tutte le parti e che nessuna (all'infuori della convenuta Garofalo) aveva presentato note difensive, con decreto n.8649 del 27.9.2023 ha accolto l'istanza inserendo, nella parte dispositiva, la seguente dizione <<Condanna AM Trust Europe Limited, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di ARNAS, delle spese di lite che liquida in complessivi € 37.952,33, oltre iva, c.p.a. rimborso spese generali, come per legge >>;
- ❖ che, pertanto, la somma complessivamente dovuta dalla compagnia assicurativa a titolo di spese di lite ammonta ad € 61.230,07 comprensiva di € 1.686,00 sborsate per il contributo unificato relativo alla chiamata di terzo; e ciò: non essendo dovuta l'IVA e che in luogo della c.p.a. vanno corrisposti sia gli oneri a carico del datore che quelli a carico del lavoratore, a cagione del fatto che – giusta giurisprudenza di legittimità e di merito - << la difesa è stata curata dall'Avvocatura interna, ossia da Avvocato inserito nel suo ufficio legale >>;

DARE ATTO, ancora,

- ❖ che la compagnia assicurativa AMTRUST ha ottemperato integralmente *al decisum*, come corretto con decreto n.8649 del 27.9.2023, nonché all'atto transattivo menzionato, sia manlevando l'ARNAS da tutti gli esborsi derivanti dalla sentenza *de qua* (nei limiti, ovviamente della franchigia di € 25.000,00 stabilita nel contratto assicurativo), sia corrispondendo all'ARNAS, a mezzo bonifico bancario, le spese di lite ammontanti ad € 61.230,07
 - ❖ che, giusta art. 2 del pluricitato regolamento, l'assegnazione del contenzioso è stata disposta dal Responsabile dell'U.O. Affari Legali in suo favore; sua è stata, infatti, l'intera gestione della controversia come attesta l'Avv. F. P. che, conseguentemente, ha dichiarato di non aver diritto a compenso alcuno;
 - ❖ che la fattispecie che ci occupa è tra quelle che danno diritto all'attribuzione dei compensi professionali giusta previsione di cui all'art.3 comma 1 lett. a) che, infatti, ammette, l'attribuzione dei compensi professionali <<nell'ipotesi di sentenza favorevole, con condanna, anche parziale, della controparte, al pagamento delle spese legali>>;
 - ❖ che il Servizio Legale ha diffusamente argomentato in ordine alla insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra l'interesse privato del predisponente la presente proposta di delibera e l'interesse del medesimo all'adozione ed alla conseguente percezione del compenso professionale;
- 3) AUTORIZZARE**, pertanto, l'U.O.C. Economico Finanziario:
- ❖ ad iscrivere il menzionato credito di € 61.230,07 in contabilità (“credito/privato per rimborsi vari”, “codice SIOPE 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi” - Esercizio 2023 – Gestione Istituzionale), così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;
 - ❖ ad emettere, successivamente, la reversale di incasso, ossia il documento di regolarizzazione del



“sospeso” in entrata emesso dal Cassiere aziendale;

❖ ad imputare l'importo di €. 57.361,81, detratte le spese di competenza del bilancio aziendale pari ad €. 3.868,26, sul conto n. 5.16.04.07.0107-“compensi a legali interni” e contestuale accantonamento al “fondo compensi ai legali interni” n.2.02.05.05.0109 del bilancio 2023;

4) **TRASMETTERE**, quindi, copia del presente provvedimento all'U.O.C Economico Finanziario perché curi gli adempimenti suoi propri;

5) **DISPORRE**:

- che sul bilancio aziendale vadano versate complessivamente € 3.868,26 così ascrivibili: € 1.686,00, quali spese vive sostenute a titolo di contributo unificato ed € 2.182,26, ovvero il 5% sull'importo del compenso liquidato in sentenza - € 37.952,33 - maggiorato delle spese generali dovute per legge, spettanti giusta previsioni regolamentari;

- che la somma residua, pari ad € 57.361,26, vada versata in favore dell'Avv. Caterina Rizzotto, detraendo, tuttavia, da detto importo sia la quota di oneri riflessi normalmente a carico del datore, che la quota di oneri contributivi gravanti sul dipendente;

6) **DARE MANDATO** all'U.O.C. Risorse Umane di curare gli incombeni necessari affinché **siano** corrisposte € 57.361,26 in favore dell'Avv. Caterina Rizzotto da nettare di tutti gli oneri contributivi; e ciò tramite versamento sul conto corrente ove ordinariamente le vengono canalizzati gli emolumenti mensili, avendo cura di imputare la spesa sul conto n. 2.02.05.05.0109 “fondo compensi ai legali interni” del bilancio 2023;

TRASMETTERE, pertanto, copia del presente provvedimento anche all'U.O.C. Risorse Umane perché curi gli adempimenti consequenziali suoi propri;

La documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente

Il Responsabile dell'U.O Servizio Legale
Avv. Caterina Rizzotto



Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

parere favorevole dal
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Gaetano BUCCHERI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


- ✓ vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- ✓ preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
- ✓ ritenuto di condividerne il contenuto;
- ✓ assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Roberto COLLETTI



Il Segretario verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno **21 GEN. 2024** e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

Non sono pervenute opposizioni

Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA 31 GEN. 2024

Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.

Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Altre annotazioni
